

PROFESSIONISTI PENALIZZATI COL CUMULO

L'attività professionale non conta come anzianità per fissare il criterio di calcolo della pensione col cumulo (Inps messaggio n. 2053 del 18 maggio 2020).

Non valgono i contributi delle casse professionali e neppure quelli riscattati nella gestione separata Inps per stabilire se l'assegno va definito col criterio retributivo o contributivo in base alla anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il problema era già stato affrontato a suo tempo ancora dall'Inpdap: “...la locuzione «anzianità contributiva» deve essere intesa nella sua portata più ampia, riferita all'intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/1995 all'articolo 1 commi 12 e 13 in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l'anzianità debba essere maturata nell'ambito di una sola di esse. In particolare, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo applicabile all'iscritto, debbono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare. Nei confronti di coloro che possono vantare detti periodi antecedenti al 1996 presso qualsiasi altra gestione o cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema di calcolo contributivo ...”.

Ma ahimè lettera morta...con un ulteriore cavillo si è successivamente precisato in senso restrittivo con un colpo di spugna su quanto dapprima affermato “ i periodi di iscrizione previdenziale al fondo di Previdenza Generale Enpam quota A non possono essere considerati per raggiungere i 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 in quanto l'articolo 21 D.lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n.233 prescrive l'obbligatorietà del contributo al fondo generale Enpam al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo, indipendentemente dal fatto che venga o meno prestata una qualsiasi attività lavorativa”.

Interpretazione restrittiva che non sembra collimare con quanto previsto dalla legge ... !!! ... ed esplicitato nella lettera-circolare a firma di due Dirigenti generali della Direzione Centrale Pensioni - Direzione Centrale delle Entrate e Posizione assicurativa dell'Inpdap

INPS Messaggio 2053/2020 leggi in
http://www.perelliercolini.it/brevia/archivio/brevia_2020_135.pdf